Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1545.

Istituzione di Centri didattici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a istituire Centri didattici provinciali e nazionali, aventi per scopo di:

a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;

b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;

c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;

d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;

e) promuovere corsi di cultura educativa per le famiglie e corsi di differenzazione didattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;

f) procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;

g) fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di esperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi;

h) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari.

I Centri didattici possono estendere la propria attività allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento professionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attività, possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attività della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana.

I Centri didattici provinciali e nazionali sono organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attività di carattere pedagogico e didattico.

Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, emanato d'intesa col Ministro per le finanze.

Il numero dei Centri nazionali è fissato in 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite, in apposito regolamento, le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.

Art. 3.

I Centri hanno sede, ov'è possibile, in locali propri che enti pubblici o privati, o singole persone, possono cedere, con convenzioni speciali, ai Centri stessi.

Art. 4.

A ciascun Centro provinciale è comandato — con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del provveditore agli studi — con funzioni di direttore, un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia.

La direzione dei Centri nazionali è affidata, per comando o per incarico, con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta fra i funzionari ed insegnanti che appartengano od abbiano appartenuto ai ruoli dipendenti.

Il direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo 9.

Art. 5.

In relazione all'importanza ed all'attività svolta dai singoli Centri il Ministro ha facoltà di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non più di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare.

Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, con le modalità stabilite dal precedente comma, non più di quattro persone scelte dal Ministro per l'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengano a uno dei ruoli dipendenti.

Art. 6.

Durante il comando presso il Centro didattico, il direttore e coloro che vi sono comandati potranno essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio.

Nei confronti del personale in attività di servizio che sia comandato ai Centri didattici e contemporaneamente dispensato dalle mansioni d'ufficio, il Centro è tenuto a corrispondere all'Erario il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al detto personale, nonchè un contributo pari al 10 per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili.

Art. 7.

Per il funzionamento amministrativo e contabile e per le mansioni d'ordine e di servizio, ogni provveditore agli studi può affidare ad impiegati dall'ufficio scolastico il compito di prestare l'opera loro presso il Centro didattico, ma detti impiegati non sono, in nessun caso, dispensati dagli obblighi del proprio ufficio.

Art. 8.

Il servizio prestato presso il Centro così dal direttore, come da coloro che vi sono comandati e dagli impiegati dell'ufficio scolastico, può essere remunerato con speciale compenso.

La misura massima del compenso sarà stabilita dal regolamento previsto dall'art. 2, terzo comma, della presente legge.

Art. 9.

L'attività di ogni Centro è diretta da una Consulta, composta di un numero di membri che varia in relazione all'importanza, alle caratteristiche, alla natura e ai tipi di scuola, ma che in nessun caso può essere superiore a sette. Il direttore è membro della Consulta.

Art. 10.

I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro per l'educazione nazionale che ne designa il presidente.

Della Consulta dei Centri provinciali fanno parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della scuola e un rappresentante delle famiglie degli alunni.

I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ai membri della Consulta può essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sarà fissata dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 11.

Speciali missioni possono essere affidate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, a persone dipendenti dal Ministero stesso.

Art. 12.

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

a) col contributo dello Stato;

b) con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone;

c) col contributo dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore;

d) con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;

e) col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

Art. 13.

Ogni Centro ha un proprio bilancio, compilato sulla base dei mezzi finanziari di cui dispone.

L'anno finanziario coincide con l'anno scolastico.

Entro il mese di luglio di ogni anno la Consulta delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

I bilanci sono sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro per l'educazione nazionale, rispettivamente entro il mese di agosto e di gennaio.

Col decreto di cui al 3° comma dell'art. 2 della presente legge sarà stabilita la procedura da seguire per la revisione dei bilanci.

Art. 14.

Per il finanziamento dei singoli Centri didattici da parte del Ministero dell'educazione nazionale è istituito nel bilancio del Ministero uno speciale capitolo con lo stanziamento di L. 7.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 10.000.000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze sono disposte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le necessarie variazioni.

Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni e compensi a coloro che prestano l'opera propria a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio.

Art. 15.

Ciascun Centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attività dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, un Comitato centrale composto dei direttori generali del Ministero, del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola, del commissario dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore, del segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti, di sei ispettori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di non più di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato.

Al Comitato medesimo o a Commissioni speciali da esso dipendenti il Ministro può affidare anche lo studio di problemi generali riguardanti tutta l'attività e l'organizzazione della Scuola, come l'orientamento e la selezione, il lavoro scolastico e qualunque altra esercitazione od esperienza negli istituti scolastici e parascolastici.

Uno dei membri del Comitato è designato dal Ministro per curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato stesso e per adottare gli eventuali provvedimenti di urgenza. Egli è coadiuvato da un ispettore generale amministrativo ed ha alle proprie dipendenze un ufficio centrale, al quale possono essere comandate, con decreto del Ministro, non più di quattro persone scelte fra presidi e professori dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri dell'ordine elementare. L'ispettore generale predetto fa parte del Comitato centrale.

Art. 16.

Il Ministro per l'educazione nazionale potrà promuovere, d'intesa con il Ministro per le finanze, la trasformazione degli enti od istituti che svolgano opera avente attinenza con i compiti affidati ai Centri didattici secondo la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1546.

Istituzione, per la durata dell'attuale stato di guerra, della carica di Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra il Capo di Stato Maggiore della Regia marina è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni, oltrechè dal Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina, anche da un Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto della Regia marina, avente grado di ammiraglio.

Per la nomina del Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto della Regia marina si applicano le norme stabilite per la nomina del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1547.

Modificazioni all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, numero 914, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Il Ministro per la marina ha facoltà di concedere il trasferimento di categoria o di specialità ai comuni di 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano domanda, nonchè ai sottocapi volontari, limitatamente,

però, alla percentuale annua dell'uno per cento del ruolo nel quale il passaggio è richiesto.

Non sono consentiti trasferimenti di categoria o specialità per i sottufficiali.

Sono, tuttavia, ammessi trasferimenti di categoria o specialità, di autorità e senza limitazioni di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

E' data, altresì, facoltà al Ministro per la marina di autorizzare trasferimenti di categoria o specialità di sottufficiali, sia a domanda che d'autorità, per sopperire a necessità organiche di carattere urgente. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1548.

Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione e al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'art. 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila.

Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione è soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla metà.

Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 44 R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria, sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.

Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità del'art. 62 del R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'art. 3, è sostituito il seguente:

« Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità è punito con la reclusione da 6 a 24 anni e con la multa non inferiore a lire 3000. Se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia di guerra si applica la pena dell'ergastolo.

Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

« Art. 4. — Chiunque, essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizione dell'autorità, cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento delle merci stesse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non superiore a lire 5000.

Se del fatto è derivato grave danno all'economia di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire 5000.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Dopo l'art. 9, diventato 10, è inserito il seguente:

« Art. 11. — Quando, tenuto conto della gravità del reato, la pena della multa stabilita dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e dalla presente legge può presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo ».

L'art. 10 diventa art. 12.

Dopo l'art. 10, diventato 12, è inserito il seguente:

« Art. 13. — I delitti preveduti da questa legge, quando sono attribuiti alla competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, si considerano, a tutti gli effetti, quali reati contro la personalità dello Stato.

Ai delitti stessi è applicabile la facoltà di rimessione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136 ».

L'art. 11 diventa art. 14 ed i due primi commi sono sostituiti dai seguenti:

« Appartiene al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato la cognizione dei delitti di cui agli articoli 1, 2° capoverso, 3, 6 e 7, nonchè di tutti quegli altri delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione di tutti i delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione inferiore nel massimo a venti anni, nonchè di quelli preveduti dal comma precedente per i quali il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato eserciti la facoltà di rimessione ».

L'art. 12 diventa art. 15.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — VIDUSSONI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1550.

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 4.000.000 per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire 4.000.000 in aggiunta a quella di cui alle leggi 28 settembre 1940-XVIII, numero 1400, e 24 novembre 1941-XX, n. 1315, per provvedere ai lavori di puntellamento e demolizione di edifici pericolanti ed agli sgombri conseguenziali, a tutela della pubblica incolumità, alla riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico ed eventualmente anche alla ricostruzione di fabbricati privati, nei territori nemici occupati dalle Forze armate dello Stato.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1551.

Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità debbono:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al loro grado;

b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore.

Art. 2.

I sottufficiali per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta debbono possedere in modo spiccato i requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, può conseguire la promozione — anche se in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio — sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, però, i periodi di comando o di servizio previsti dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64,

Il sottufficiale che abbia conseguita una promozione ai sensi del comma precedente — a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel

comma stesso — può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione si effettua anche se il sottufficiale non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.

Art. 4.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto i periodi di comando o di servizio previsti dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64 — quando, riacquistata l'incondizionata indoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento, ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, però, non può ottenere una sede di anzianità anteriore alla data in cui ha riacquistato l'incondizionata idoneità fisica. Può conseguire la promozione stessa, anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.

Art. 5.

Il sottufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire l'avanzamento.

Art. 6.

Per i sottufficiali, la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità. A tale effetto, per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale, sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione, durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con l'anzianità corrispondente alla data del ritorno dalla prigionia. Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, se perdura la guerra, o per almeno due anni, se sia cessato lo stato di guerra. Gli viene conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora, però, il sottufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

Art. 7.

Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso nell'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al secondo comma del precedente art. 4. Le stesse norme dell'art. 4 si applicano per l'avanzamento del sottufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sono estese, in quanto applicabili, all'avanzamento dei militari di truppa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1552.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' consentita la temporanea importazione dei recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare.

La concessione è valevole fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera per essere confezionate in bobine per fotografia (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319);

b) custodie di lamiera di ferro: per essere riesportate con le bobine ottenute dalle strisce di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319);

c) rulletti, custodie e caricatori di qualsiasi materia metallica anche misti con altre materie: per es-

sere riesportati con le bobine ottenute dalle strisce di pellicole e di carta rosso-nera temporaneamente importate.

La concessione è estesa a tutto il materiale d'imballaggio (stagnola, carta, cartoni, ecc.) occorrente per la confezione delle bobine (legge 26 gennaio 1942-XX, numero 63).

Art. 3.

E' ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1945-XXIV e alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea importazione di penne e piume gregge per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 948).

Art. 4.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1944-XXIII, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard, per essere rifiniti (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1553.

Modificazioni al Libro III della legge postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 593;

Ritenuto opportuno di provvedere ad alcune modifiche di articoli del Libro III della legge postale e delle telecomunicazioni e del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali nonchè di dare altre disposizioni riflettenti le ricevitorie ed i servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della classificazione e delle assegnazioni senza concorso o mediante concorso delle ricevitorie postali e telegrafiche e dei posti di agente rurale le retribuzioni sono valutate al netto delle diminuzioni o degli aumenti apportati dai seguenti provvedimenti:

R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121;

R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2322;

legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

e da ogni eventuale consimile provvedimento legislativo.

Art. 2.

Gli articoli nn. 285, 288, 326, 328 e 336 del Libro III della legge postale e delle telecomunicazioni — testo unico — approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono sostituiti dai seguenti con le modificazioni che ne risultano:

Art. 285. — Le ricevitorie possono altresì essere conferite senza concorso, salvi i diritti di successione, con l'osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 280, nei casi appresso indicati e cioè:

a) a favore del supplente delegato o del gerente, che abbia prestato in tali qualità almeno otto anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nella ricevitoria da conferire, semprechè la retribuzione della ricevitoria stessa non ecceda le lire 8000;

b) a favore del titolare o reggente dell'ufficio principale trasformato in ricevitoria principale, se abbia non meno di 20 anni di effettivo servizio come impiegato di ruolo;

c) a favore del titolare di collettoria trasformata in ricevitoria, che conti almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio alla data della trasformazione;

d) a favore del concessionario di agenzia, trasformata in ricevitoria con retribuzione non superiore a lire 8000, che conti non meno di sei anni di effettivo e lodevole servizio in detta qualità alla data della trasformazione;

e) a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale limitatamente a ricevitorie con retribuzione annua non superiore alle lire 5000, semprechè le medesime non debbano essere conferite in applicazione dei precedenti comma del presente articolo.

In mancanza della licenza di scuola media di 1° grado è sufficiente, agli effetti del presente comma, il possesso del certificato di idoneità del corso speciale postelegrafico presso le scuole di rieducazione istituite per detti invalidi.

Nel caso di più aspiranti la preferenza spetta a quello riconosciuto più idoneo a giudizio della Amministrazione;

f) per titoli o benemerenze eccezionali a favore di dipendenti dell'Amministrazione postale e telegrafica da almeno cinque anni o di pensionati delle Amministrazioni dello Stato, che, in ogni caso, siano ritenuti in possesso della necessaria attitudine. Tali assegnazioni hanno luogo, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite messimo di 10 all'anno e soltanto per ricevitorie disponibili con retribuzione non superiore a lire 20.000.

Art. 288. — Le domande degli aventi titolo alle ricevitorie per successione ed in base alla lettera a) dell'art. 285 debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza della ricevitoria, con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa. Tuttavia, per motivi di servizio o di famiglia, o per speciali benemerenze, nei casi di conferimento per successione di ricevitorie con retribuzione superiore alle annue lire 20.000, il momento al quale si riferisce il possesso del titolo di studio e della prescritta anzianità di servizio può essere prorogato fino al massimo di un biennio dalla vacanza della ricevitoria. La detta proroga è ridotta ad un anno per il possesso del certificato di studio richiesto per il conferimento per successione delle ricevitorie con retribuzione non eccedente le annue lire 20.000, ed è applicabile anche ai casi previsti dalla lettera a) dell'art. 285. Le domande degli aspiranti in base alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 285 e del successivo art. 286, debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante l'ufficio gestito, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto. Le domande degli aspiranti in base alla lettera e) del citato art. 285 debbono essere prodotte, pure a pena di decadenza, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione ufficiale della disponibilità della ricevitoria data dall'Amministrazione postale telegrafica all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra e della causa nazionale.

Le assegnazioni delle ricevitorie senza concorso sono sempre deliberate dal Ministro per le comunicazioni, previo accertamento della idoneità degli aspiranti, e sentito il parere:

a) della competente Commissione provinciale delle ricevitorie nei casi specificati dall'art. 284 e dalle lettere a), c) e d) dell'art. 285;

b) della competente Commissione provinciale delle ricevitorie e della Commissione centrale, per le successioni nelle ricevitorie principali, nelle ricevitorie con retribuzione superiore ad annue lire 20.000 e nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 284;

c) della sola Commissione centrale delle ricevitorie nei casi previsti dalle lettere b) ed e) dell'art. 285;

d) del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in quelli previsti dalla lettera f) dello stesso art. 285.

Nei casi di cui agli articoli 284 e 285, lettera a) ai successibili od agli aventi titolo alla nomina a ricevitore senza concorso, semprechè siano riconosciuti idonei, ed in possesso della cultura corrispondente alla licenza elementare superiore, può essere conferita la temporanea gerenza della ricevitoria, in attesa della nomina definitiva. Tale concessione non potrà però avere durata maggiore delle proroghe, rispettivamente, di un biennio o di un anno dalla vacanza della ricevitoria, come sopra è stabilito.

Art. 236. — I posti di collettore e di portalettere rurale sono altresì conferiti senza concorso, salvo i diritti di successione e con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 321, nei casi appresso indicati e cioè:

a) a favore dell'agente rurale sostituto o provvisorio che abbia prestato in tali qualità almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nel posto da conferire, quando questo abbia una retribuzione non superiore a lire 4000;

b) a favore del titolare della ricevitoria trasformata in collettoria od in servizio di portalettere rurale, quando non preferisca il trattamento di cui all'art. 286 della presente legge;

c) a favore dell'agente rurale cui venga soppresso il posto, limitatamente ad altro posto di pressochè uguale importanza;

d) a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, limitatamente a posti con retribuzione annua non superiore a lire 4000, semprechè i posti stessi non debbano essere conferiti in applicazione dei precedenti comma del presente articolo;

e) per titoli o motivi speciali, a favore di agenti od ex agenti dello Stato, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite massimo di dieci all'anno e soltanto per posti disponibili con retribuzione fino a lire 4000.

Art. 328. — Le domande degli aventi titolo ai posti di collettore e di portalettere rurale per successione ed in base alla lettera a) dell'art. 326, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni 60 dalla vacanza del posto, con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa.

Le domande degli aspiranti di cui alle lettere b) e c) del citato art. 326, debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni 60 a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante il posto occupato, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto.

Le domande degli aspiranti in base alla lettera d) del già citato art. 326 debbono essere prodotte, pure a pena di decadenza, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione ufficiale della disponibilità del posto data dall'Amministrazione postale telegrafica all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra e della causa nazionale.

Le assegnazioni senza concorso delle collettorie e dei posti di portalettere rurale, nonchè i cambi fra due agenti sono sempre deliberati dal Ministro per le comunicazioni, previo riconoscimento della idoneità da parte degli aspiranti, e, nei casi di successione ed in quelli previsti alle lettere a) e d) dell'art. 326, sentito anche il parere della Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

Art. 336. — La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

un componente della Magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

un funzionario del Ministero delle finanze, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici, od un vice fiduciario da lui designato.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

La Commissione può funzionare anche divisa in Sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 3.

Gli articoli 20, 21, 25, 26, 28, 29 e 102 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161, sono sostituiti dai seguenti, con le modificazioni che ne risultano:

Art. 20. — Ai concorsi per le ricevitorie del 2° gruppo sono ammessi esclusivamente gli invalidi di guerra o della causa nazionale.

Art. 21. — Per il conferimento dei posti non assegnati agli invalidi della guerra o della causa nazionale in applicazione della lettera *e*) dell'art. 285 della legge postale e delle telecomunicazioni, nonchè di quelli comunque non coperti per effetto dei concorsi previsti nell'articolo precedente, sono banditi concorsi con le seguenti modalità:

Ai concorsi per le ricevitorie del primo gruppo sono ammessi esclusivamente i supplenti ed i supplenti delegati, che rivestano una di queste qualifiche all'atto del concorso, e che abbiano prestato servizio complessivamente in tali qualità, ed eventualmente in quella di ricevitore o di gerente per almeno quattro anni.

Ai concorsi per le ricevitorie del secondo gruppo sono ammessi esclusivamente i supplenti delegati ed i gerenti, che rivestano una di queste qualifiche all'atto del concorso, e che abbiano prestato servizio complessivamente in tali qualità ed eventualmente in quella di ricevitore per almeno tre anni.

Art. 25. — I limiti di retribuzione, in base ai quali è riconosciuto agli aspiranti il titolo per prendere parte ai concorsi, si intendono determinati in confronto delle retribuzioni complessive lorde delle ricevitorie, calcolate nel modo stabilito nel precedente art. 1, al momento in cui è bandito il concorso.

Art. 26. — Nel periodo di anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 22 è anche computato per i gerenti il servizio eventualmente prestato in qualità di ricevitore.

I ricevitori, i gerenti, i supplenti delegati ed i supplenti cessati completamente dal servizio delle ricevitorie per motivi non disciplinari e da non oltre tre anni, sono ammessi ai concorsi alle stesse condizioni previste per ciascuna di tali categorie tenendo conto della qualità rivestita alla data della cessazione dal servizio.

Non sono ammessi ai concorsi gli ex ricevitori dei quali il coniuge od i figli abbiano ottenuto la titolarità della ricevitoria per successione.

Art. 28. — L'anzianità minima complessiva, richiesta per l'ammissione ai concorsi delle ricevitorie, è ridotta alla metà, in favore di coloro che siano forniti di licenza di scuola od Istituto dell'Ordine superiore o di altro titolo equipollente, fermo restando il requisito del triennio di anzianità prescritto dal 1° comma del precedente art. 27.

Art. 29. — Per i ricevitori, i gerenti, i supplenti delegati ed i supplenti, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare, ai fini dell'anzianità richiesta per le assegnazioni senza concorso delle ricevitorie e per l'ammissione ai concorsi, è considerato come prestato alla dipendenza dell'Amministrazione, e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi.

Art. 102. — I posti con retribuzione fino a L. 4000 non assegnati agli invalidi della guerra o della causa nazionale in applicazione della lettera *d*) dell'art. 326 della legge postale e delle telecomunicazioni sono messi a concorso.

A tale concorso possono prendere parte, osservandosi nel giudizio di merito l'ordine di preferenza risultante dalla seguente elencazione:

a) gli agenti rurali effettivi in servizio;

b) gli agenti rurali provvisori che in tale qualità abbiano prestato lodevole servizio almeno per un anno;

c) i sostituti, per almeno tre anni, di collettore e di portalettere rurale;

d) gli agenti appartenenti alle categorie sopra indicate, aventi anzianità di servizio inferiore a quella stabilita dalle lettere *b*) e *c*);

e) gli estranei all'Amministrazione che non abbiano superato, alla data del bando, il 39° anno di età.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 1, per quanto riguarda l'assegnazione di posti con o senza concorso, si applica anche alle ricevitorie postali e telegrafiche ed ai posti di agente rurale che siano tuttora vacanti o per i quali non sia stato ancora bandito il concorso, intendendosi come data della vacanza quella della pubblicazione del presente Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La richiesta di beneficiare della suddetta disposizione deve essere fatta da parte degli interessati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui gli interessati stessi dipendono.

Art. 5.

La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 336 della legge postale e delle telecomunicazioni, modificato con l'art. 2 del presente decreto, ha effetto dal 1° aprile 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1554.
Dichiarazione in stato di guerra delle sedi degli Alti Comandi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le zone costituenti sede di campagna del Comando Supremo, e degli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica sono dichiarate in stato di guerra.

Art. 2.

Le zone indicate nell'articolo precedente sono delimitate con ordinanza del Capo di Stato Maggiore generale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 40. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.
Sottoposizione a sindacato della ditta « Farmacia dottore Federico Botto », con sede a Fontevivo (Parma), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Farmacia dott. Federico Botto, con sede in Fontevivo (Parma), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito in legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda predetta a sindacato, ai sensi della citata legge;

Decreta:

La ditta « Farmacia dott. Federico Botto », con sede in Fontevivo (Parma), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. rag. Giuseppe Bardotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(58)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI.
Autorizzazione a taluni istituti bancari a fungere da agenzie della Banca d'Italia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1943-XXII.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;
Visto l'art. 10 del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, in base al quale talune banche possono essere autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia, ai soli fini indicati nei precedenti articoli del decreto Ministeriale stesso e con le modalità in esso espresse;
Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, concernente la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il proprio decreto 1° gennaio 1942-XX, col quale i seguenti Istituti: Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca d'America e d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, sono stati autorizzati a fungere da agenzia della Banca d'Italia per il periodo decorrente dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1942-XXI;
Visto il proprio decreto 4 aprile 1942-XX, col quale, a partire dalla data del decreto stesso, è stata revocata la facoltà concessa alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, di fungere quale agenzia della Banca d'Italia ai fini indicati dal citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII;
Ravvisata l'opportunità di prorogare la facoltà in parola, tranne che nei riguardi della Banca d'America e d'Italia;

Decreta:

I seguenti Istituti:
- Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Istituto di S. Paolo di Torino;
- Banca Commerciale Italiana;
- Credito Italiano;
- Banco di Roma;
- Monte dei Paschi di Siena;

sono autorizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI e fino al 31 dicembre 1943-XXII, a continuare a fungere da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai soli fini indicati dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

(49) *Il Ministro*: RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1942-XXI.
Disciplina della compra-vendita del legname di latifoglie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 284, sulla disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali;
Visti i propri decreti 7 e 20 gennaio 1942-XX sulla costituzione del Comitato corporativo per la distribuzione del legname e sulla disciplina del mercato del legname stesso, e 7 luglio 1942-XX sulla istituzione degli elenchi di ditte per il taglio dei boschi e delle piante sparse;
Ritenuta la necessità di disciplinare la compra-vendita del legname di pioppo e delle altre latifoglie, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di tale legname alle industrie che lavorano per le esigenze belliche, e il rispetto assoluto dei prezzi stabiliti nei listini ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l'obbligo della denuncia del legname di cui ai decreti Ministeriali 7 e 20 gennaio 1942-XX, tutti coloro che hanno provveduto all'acquisto di piante in piedi di pioppo e delle altre latifoglie per trarne legname da opera, da destinarsi ad usi industriali e commerciali, e non hanno ancora proceduto al loro totale abbattimento, sono tenuti a farne regolare denuncia al Comitato corporativo per la distribuzione del legname, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, precisando l'entità totale o parziale dei lotti acquistati e non ancora abbattuti.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto tutte le contrattazioni per l'acquisto di piante in piedi di pioppo e delle altre latifoglie, per trarne legname da opera, dovranno essere preventivamente autorizzate dai Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 3.

Chiunque, ai sensi del precedente articolo, sia stato autorizzato all'acquisto di piante in piedi di pioppo e delle altre latifoglie dovrà provvedere entro 15 giorni dalla notifica della autorizzazione a fare regolare denuncia al Comitato corporativo per la distribuzione del legname dell'entità dei lotti acquistati.

Art. 4.

Il Comitato per la distribuzione del legname disporrà ai sensi delle norme in vigore per la successiva assegnazione del legname in tronchi od in segati ricavabile dai lotti acquistati.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termini della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

(56) *Il Ministro*: RICCI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 2 gennaio 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in Borsa.

(62)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 4 gennaio 1943-XXI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, contenente disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.

(63)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 %, n. 602313, di annue L. 1050, intestato a Carlarino Angela fu Antonio, nubile, dom. a Sestri Ponente (Genova).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

(52) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P.N. 5 %	3693	250 —	Turinelli Bice-Teresa, fu Francesco, minore sotto la tutela di Turinelli Aristide fu Giovanni, domic. in Nave (Brescia), l'usufrutto vitalizio spetta a *Pasolina* Lucia-Clara fu Antonio, ved. di Turinelli Francesco, domic. in Mompiano, fraz. di Brescia.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Pasolini* Lucia-Clara, ecc., come contro.
Rend. 5 %	176202	240 —	Bonelli *Michele* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Bonelli *Michelino* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria, ecc., come contro.
Id.	176203	185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176204	60 —	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.
Id.	176275	1600 —	Bonelli *Michelina* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia	Bonelli *Michelino* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria, ecc., come contro.
Id.	176782	530 —	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia	Come sopra. Vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ved. Bonelli, domic. a Brescia.
Id.	109296	665 —	Audisio Mario fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Giovanni*, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Giovanni*, domic. a Torino.	Audisio Mario fu *Domenico Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Domenico Giovanni Battista*, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Grosa Elena fu Carlo, ved. di Audisio *Domenico Giovanni Battista*, domic. a Torino.
Id.	10463	1500 —	Costa *Giuseppina* fu *Gio. Batta Francesco, vulgo Francesco*, moglie di Rolla *Geronzio*, domic. a Genova.	Costa *Maria Giuseppina* fu *Francesco Giovanni Battista*, moglie di Rolla *Maria Geronzio*, domic. a Genova.
Id.	10462	4000 —	Costa *Giuseppina* fu *Gio. Batta Francesco*, moglie di Rolla *Geronzio*, domic. a Cornigliano Ligure (Genova), vincolata per dote.	Costa *Maria Giuseppina* fu *Francesco Giovanni Battista*, moglie di Rolla *Maria Geronzio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	515237	143,50	Cantisani Gaetano di Francescantonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Lauria (Potenza), vincolata per essere devoluta a favore del sig. *Fararo* Nicola fu Domenico nel caso che questi sopravviva all'intestatario.	Come contro. Vincolata per essere devoluta a favore del sig. *Faraco* Nicola, ecc., come contro.
Id.	350654	154 —	Niccolini *Berta*, Lorenzo, Vittoria e Lapo di Eugenio, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Firenze.	Niccolini *Uberta*, Lorenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	254353	350 —	Lupano Angelo fu Luigi, domic. a Ticineto (Alessandria), vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu *Simeone*, ved. di Lupano *Angelo*, domic. a Cuneo.	Come contro. Vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu *Simone*, ved. di Lupano *Raffaele Arcangelo detto Angelo*, domic. a Cuneo.
Id.	402988	1890 —	Lupano Angelo fu Luigi, domic. in Ticineto (Alessandria), vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu Simone, ved. Lupano *Angelo*, domic. a Cuneo.	Come contro. Vincolato d'usufrutto a favore di Bongiovanni Angela fu Simone, ved. di Lupano *Raffaele Arcangelo* detto *Angelo*, domic. a Cuneo.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	46522	63 —	Novi *Alfonsa* fu Giovanni, moglie di Giordano Luigi, domic. in Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), con annotazione di vincolo dotale.	Novi *Maria Alfonsa* fu Giovanni, moglie, ecc., come contro
Id.	127514	1078 —	Medolago *Laura* fu Giuseppe, moglie di Bertola *Edoardo*, domic. in Brescia, con vincolo dotale.	Medolago *Maria Laura* fu Giuseppe, moglie di Bertola *Francesco Edoardo*, domic. in Brescia, con vincolo dotale.
Id.	119112	42 —	*Benzo Noemi* fu Luigi, moglie di Birago *Francesco*, domic. in Casorzo (Alessandria), vincolata per dote.	*Benso Carolina Pia Noemi* fu Luigi, moglie di Birago *Carlo Francesco Ambrogio*, ecc., come contro.
Id.	66162	245 -	Prole nascitura di Musso *Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Musso *Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca.	Prole nascitura di Musso *Giovanni-Battista-Sebastiano* fu Giovanni-Antonio, domic. a Busca (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Musso *Giovanni Battista Sebastiano* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	49384	315 —	Falzone *Giuseppina* fu Arcangelo, moglie di Giamporcaro *Giuseppe*, domic. in San Cataldo (Caltanissetta), vincolato per dote della titolare.	Falzone *Giuseppa* fu Arcangelo moglie di Giamporcaro *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	65305	430,50	Scarampi di *Prunetto* Lodovico fu Maurizio, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio senza fede di vita a Raffo *Fanny* fu *Giovanni Battista*, ved. di Scarampi di *Prunetto* Maurizio.	Scarampi di *Pruney* Lodovico fu Maurizio, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio senza fede di vita a Raffo *Francesca Maria* (Fanny) fu *Felice Giovanni Battista*, ved. di Scarampi di *Pruney* Maurizio
Id.	222833	42 —	Porta *Esperino* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Mucci Carmela di Antonio, ved. Porta, domic. a Termoli (Campobasso).	Porta *Sperino-Salvatore* fu Achille, ecc., come contro.
Id.	30961	241,50	Chiappori Pietro fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Maragliano *Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Maragliano *Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. a Genova.	Chiappori Pietro fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Maragliano *Maria Rachele* fu Luigi, ved. in prime nozze di Chiappori Bernardo ed in seconde nozze di Chiappori Pietro, domic. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Maragliano *Maria Rachele* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	176583	70 —	Devoto *Lazzaro* fu Antonio, domic. a Molassana (Genova).	Devoto *Valentino Lazzaro Agostino*, ecc., come contro.
Id.	176582	70 —	Devoto *Valentino* fu Antonio, domic. a Molassana (Genova).	Come sopra.
P. N. 5 %	13835	35 —	Devoto *Lazzaro* fu Antonio, domic. in San Colombano Certenoli (Genova).	Devoto *Valentino Lazzaro Agostino*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando ricevuta di rata semestrale di certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1941, relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 66913, di annue L. 525, intestato a Zappettini Vittorio di Antonio, domiciliato a Moneglia (Genova).

Ai termini degli art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 360, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta rata semestrale, mediante quietanza della sig.ra Uglietti Angela di Carlo, vedova Zappettini, domiciliata a Granozzo con Monticello (Novara).

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1943-XXI - N. 4

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,10
Id. 3,50 % (1902)	84,30
Id. 3 % lordo	71,90
Id. 5 % (1935)	92,15
Redimib. 3,50 % (1934)	81,825
Id. 5 % (1936)	93,55
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,625
Id. 4 % (15-12-43)	99,025
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	95,975
Id. 5 % (15-2-50)	96,10
Id. 5 % (15-9-50)	95,95
Id. 5 % (15-4-51)	95,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 29 dicembre 1942-XXI è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Torino, già conferito, con il precedente decreto 17 agosto 1927-V al notaio dottor Domenico Carlo Borghesio fu Antonio, residente ed esercente in quella città.

Roma, addì 29 dicembre 1942-XXI

(41) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 590 relativo ai mobili-tipo

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 590 del 31 dicembre 1942-XXI, ha precisato che alla compilazione dell'inventario di cui all'art. 6 e all'impianto del registro di carico e scarico e relativa vidimazione di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 306 del 28 dicembre 1942-XXI, dovrà provvedersi dagli interessati entro e non oltre il 15 gennaio 1943-XXI.

(64)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Varianti al concorso a 200 premi in denaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa all'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, riguardante il credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio;

Vista la mozione approvata dalla Corporazione della zootecnia e della pesca nella seduta del 9 dicembre 1941-XX, sul rinnovamento ed il potenziamento della marina da pesca;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo del 9 giugno 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso a 200 premi in danaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del DUCE del 9 giugno 1942-XX è aggiunto il seguente comma:

« E' altresì in facoltà del Commissario generale per la pesca di concedere proroghe per l'installazione del frigorifero sui motopescherecci muniti di motore di potenza pari o superiore a 150 c.a. ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del DUCE del 9 giugno 1942-XX è sostituito dal seguente:

« I premi saranno assegnati di preferenza:

a) a coloro che acquistino motopescherecci da Società di cantieri per costruzioni navali, che abbiano preso l'impegno con il Commissariato generale per la pesca di costruire, in relazione alla propria potenzialità, un determinato numero di motopescherecci alle condizioni ed ai prezzi che saranno preventivamente approvati dal Commissariato stesso;

b) a coloro che abbiano perduto per fatto di guerra motopescherecci di stazza lorda pari o superiore a sette tonnellate;

c) a coloro che si impegnino di demolire entro un anno dalla fine della presente guerra una barca a vela od a motore non corrispondente tecnicamente ed economicamente all'esercizio della pesca, di stazza lorda pari o superiore a sette tonnellate ».

Art. 3.

L'art. 12 del decreto del DUCE in data 9 giugno 1942-XX è sostituito dal seguente:

« Per il godimento dei benefici previsti dal presente decreto i motopescherecci dovranno inoltre:

1) essere iscritti alla più alta classe del R.I.Na e conservare tale classe per la durata di anni cinque dalla data del collaudo;

2) conservare la nazionalità italiana per cinque anni;

3) essere adibiti all'esercizio della pesca a strascico con divergenti per anni cinque.

Venendo a mancare una delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 i proprietari dovranno restituire l'ammontare del premio percepito, salvo che il Commissario generale per la pesca, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di esonerare i proprietari dai suddetti obblighi per il concorso di speciale circostanza.

Sono tenuti alla restituzione dei premi coloro che, avendo ottenuto delle proroghe per la installazione del frigorifero, non abbiano provveduto, allo scadere delle proroghe concesse, alla installazione dell'impianto stesso. Così pure nel caso che l'impianto sistemato a bordo non sia conforme ai progetti elaborati dal Commissariato generale per la pesca.

Sono altresì tenuti alla restituzione dei premi coloro che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in conseguenza dell'impegno da essi assunto di demolire entro il termine massimo di un anno dalla fine della presente guerra barche da pesca a vela o a motore di stazza lorda pari o superiore a sette tonnellate e che non abbiano ottemperato a tale impegno.

A garanzia delle somme che i proprietari fossero tenuti a versare per quanto previsto dal presente articolo, verrà convenzionata ed iscritta contestualmente alla erogazione del premio, ipoteca sulla nave.

Qualora, allo spirare dei termini, risultino adempiute le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 ed al terzo e quarto comma del presente articolo, o qualora gli armatori siano stati esonerati dagli obblighi corrispondenti, il Commissariato generale per la pesca disporrà la cancellazione dell'ipoteca ».

Art. 4.

Il termine di presentazione di nuove domande e di nuovi documenti per l'assegnazione dei premi, di cui al decreto del DUCE del 9 giugno 1942-XX, scade, trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(67)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei concorsi a posti di personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di istitutore nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1942-XX, con il quale sono stati banditi i concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 12 settembre 1942-XX, con il quale è stato bandito il concorso a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1942-XX, con il quale sono stati sospesi tutti i concorsi;

Vista la successiva lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1942-XX, n. 56757/54213/1.3.1, con la quale è stato autorizzato l'espletamento dei concorsi a posti vacanti nelle Scuole degli Ordini medio e superiore classico e tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai seguenti concorsi, indetti con i decreti Ministeriali 31 luglio 1942-XX e 11 agosto 1942-XX è prorogato fino a tutto l'8 marzo 1943-XXI:

Concorso a due posti di assistente chimico nei Regi istituti tecnici industriali;

Concorso a un posto di capofficina per l'aggiustaggio nelle Regie scuole tecniche industriali;

Concorso a due posti di capofficina per macchine utensili nelle Regie scuole tecniche industriali;

Concorso a quattro posti di capofficina meccanico nelle Regie scuole tecniche industriali;

Concorso a due posti di tecnico agrario nelle Regie scuole tecniche agrarie;

Concorso a un posto di tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari;

Concorso a dodici posti di segretario economo nei Regi istituti tecnici agrari e industriali e nelle Regie scuole tecniche industriali;

Concorso a due posti di prefetti di disciplina nelle Regie scuole tecniche agrarie;

Concorso a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(66)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.